

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- dell’immobile denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell’Ospedaletto s.n.c. – Roma

ALL.15_SCHEMA DI CONCESSIONE

PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA

Prot. Gen. le n.

Repertorio n.

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE

denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell’Ospedaletto s.n.c. – Roma

(ai sensi dell’art. 3- bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133)

Roma, addì

Con la presente scrittura privata, da valere come legge,

tra

la PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA, (C.F.), rappresentata dal Presidente/Direttore, come (qui verrà indicato l’estremo dell’atto) con domicilio in.....

e

il/la, in qualità di legale rappresentante di, nato ae residente a.....(C.F.)

PREMESSO CHE:

- la Parco Regionale dell’Appia Antica è proprietaria dell’immobile..... ..(qui verranno riportati tutti i dati catastali)
- la Parco Regionale dell’Appia Antica, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 3-bis, del D.L. n.351 del 25 settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per brevità, “art.3-bis”), ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di valorizzazione a titolo oneroso dell’immobile ai fini del recupero e riuso dello stesso e che la procedura si è svolta secondo la normativa speciale di gara, consistente in Avviso di Gara e relativi allegati:
 -
 -
 -
- all’esito della procedura di cui sopra, è stato individuato, quale aggiudicatario della concessione il/la, il/la quale ha presentato una Proposta tecnico-economico-gestionale avente le seguenti principali caratteristiche:(qui seguirà la descrizione delle attività).....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo1

(Premesse ed allegati)

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- dell’immobile denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell’Ospedaletto s.n.c. – Roma

1. Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo.
2. In particolare sono richiamati nel presente atto:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Articolo 2

(Oggetto della concessione)

La Parco Regionale dell’Appia Antica, alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata concede in uso al concessionario l’immobile ai fini della sua valorizzazione ed utilizzo secondo un modello rispettoso del paesaggio e dell’ambiente e secondo quanto previsto dalla Proposta Progettuale presentata in sede di offerta ed allegata al presente Atto.

In particolare le attività previste saranno le seguenti:

.....
.....

La presente concessione non comporta traslazione di potestà pubbliche. Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.lgv. 18/04/2016 n. 50 e succ. modif. ed integrazioni, né le norme sulla locazione ad uso commerciale.

Articolo 3

(Decorrenza e durata della concessione)

La presente concessione decorre dal momento della effettiva consegna dell’immobile, come da apposito verbale di consegna, che verrà successivamente allegato al presente atto e di cui costituirà parte integrante e sostanziale.

La durata della concessione è di anni..... (desumibile in sede di offerta) (massimo 20 anni). E’ esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.

L’Ente Parco si riserva, per ragioni di pubblico interesse, di intervenire sulle condizioni contrattuali in accordo con il Concessionario.

Articolo 4

(Obblighi del Concessionario)

Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell’immobile, si impegna ad adempiere correttamente a tutte le obbligazioni prescritte dalla presente concessione ed, in particolare, ha l’obbligo di:

- a) eseguire gli interventi di recupero necessari al riuso dell’immobile in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta e che si allega al presente atto, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- b) tener presente che gli interventi di recupero dovranno essere ultimati entro e non oltre **36** mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni e comunque nel rispetto del cronoprogramma presentato in sede di offerta e che si allega al presente atto;
- c) esercitare la facoltà d’uso e di godimento dell’Immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente ed in conformità alla destinazione d’uso dell’immobile - attuale o prevista di concerto con le amministrazioni competenti - e nel rispetto delle caratteristiche del medesimo, nonché del paesaggio e dell’ambiente ove è inserito;
- d) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo, le attività di natura strettamente economica, nonché tutte quelle attività utili a garantire:
 - a. la fruibilità pubblica della struttura (riportare le modalità proposte nell’offerta tecnica)

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

- b.
- c.
- d.
- e) custodire e conservare i locali oggetto della dell'immobile da qualunque manomissione da parte di terzi tale da alterarne la qualità presente concessione. A tal fine il Concessionario si obbliga ad effettuare il servizio di custodia dei locali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., per cui è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia e la consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza;
- f) servirsi dell'immobile per lo svolgimento delle attività di cui al Piano di gestione presentata in sede di offerta e che si allega al presente atto;
- g) osservare, nell'impiego dell'immobile, le vigenti norme in materia di sicurezza;
- h) non concedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, a terzi il godimento dei locali, senza previa autorizzazione scritta da parte della Parco Regionale dell'Appia Antica;
- i) pagare il canone concessorio alle scadenze indicate nel successivo art. 11 (canone);
- j) intestarsi e pagare le spese correnti ed oneri accessori (allacciamenti, consumi acqua, luce gas, riscaldamento, telefono, tasse...) per l'uso dei locali. Dovranno essere installati appositi contatori fiscali per la misura dei consumi;
- k) sostenere le spese per l'ordinaria amministrazione, manutenzione e conservazione dei beni, nonché le spese di manutenzione straordinaria pre ed ante l'esecuzione dei lavori di recupero e restauro. Per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire dopo il recupero dell'immobile, il Concessionario dovrà, preventivamente, sottoporre il progetto alla Parco Regionale dell'Appia Antica;
- l) sostenere le spese per le attrezzature dei locali.

Art. 5
(Consegna del bene)

L'immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente Art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché dei luoghi oggetto della concessione.

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'immobile dal punto di vista energetico, nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. (Va verificata la necessità di rilasciare la Certificazione energetica ovvero, in caso di non possesso, le motivazioni per cui non si rilascia).

La formale e definitiva consegna dell'immobile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito “il Verbale di Consegna”).

Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività di cui al precedente Art. 2.

Art. 6
(Modalità e tempi di realizzazione degli interventi)

Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti nonché delle eventuali disposizioni di tutela di cui al D.lgv. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla Proposta progettuale presentata in sede di gara.

Il Concessionario si impegna a sostenere gli (eventuali) oneri per l'adempimento di procedure catastali ed ipocatastali.

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

Il Concessionario assume, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, il conseguimento della eventuale variazione urbanistica, nonché di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi e per l'esercizio delle attività di cui al precedente Art.2, per tali intendendosi le attività previste nel Piano di Gestione presentata in sede di gara, restando, in ogni caso, inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Parco Regionale dell'Appia Antica copia dei progetti, definitivo ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

Gli interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario. Gli interventi dovranno concludersi entro 36 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, secondo la tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma compreso nella Proposta progettuale presentata in sede di gara.

Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario.

Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli interventi, o che il Concessionario riterrà opportune ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso della Parco Regionale dell'Appia Antica e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e nell'ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

Al progressivo realizzarsi degli interventi, l'oggetto della concessione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e, pertanto, ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto della presente concessione.

Eseguiti gli interventi, l'immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle Attività di cui al precedente Art.2.

Il Concessionario si impegna ad avvalersi, per la redazione del progetto tecnico, di un Architetto/Ingegnere professionista, ovvero di un Gruppo di progettazione con capogruppo Architetto/Ingegnere professionista dotato di capacità progettuale multidisciplinare ed integrata in architettura ed urbanistica, e con comprovata esperienza in interventi di recupero, restauro effettivamente realizzati su immobili comparabili, per rilievo storico architettonico e/o destinazione d'uso, ai locali della presente concessione.

Il progettista dovrà dimostrare di disporre di idonea copertura assicurativa (ai sensi art. 269 del DPR 207/2010). La Parco Regionale dell'Appia Antica si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione degli interventi, dietro semplice richiesta, sopralluoghi o necessarie verifiche, sia relative al rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori di cui al cronoprogramma, sia relative al rispetto delle prescrizioni progettuali approvate.

Art. 7

(Responsabilità del Concessionario)

Il Concessionario, manlevando espressamente la Parco Regionale dell'Appia Antica da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente ed in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

La Parco rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario ed i terzi a qualsiasi titolo ed in particolare ai rapporti con l'impresa esecutrice degli interventi, con obbligo, a

**Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato "casale delle Vignacce",
comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci
dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma**

carico del Concessionario, di manlevare e tenere integralmente indenne la stessa Parco da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimanendo, in ogni caso, la Parco Regionale dell'Appia Antica sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Art. 8

(Ultimazione degli interventi)

Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al precedente Art. 6, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere alla Parco Regionale dell'Appia Antica la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli interventi e le certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed energetica ...). Tutte le responsabilità, gli oneri ed i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

La Parco si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai progetti e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 2. Le operazioni di verifica ed il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, "il Verbale di Verifica").

In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto, nei confronti della Parco Regionale dell'Appia Antica, alla garanzia ed agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c.

Contestualmente all'avvio delle Attività di cui all'Art.2 del presente atto, il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con la Parco, apposita elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo svolgimento delle Attività medesime, suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad espressa approvazione da parte della Parco. Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente alla Parco ai fini della necessaria approvazione.

Art. 9

(Mancato ottenimento delle autorizzazioni e mancato rispetto dei termini e delle modalità di
realizzazione degli interventi)

Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal precedente Art.6 e/o che gli interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, la Parco Regionale dell'Appia Antica avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'immobile con le modalità indicate al successivo Art 20, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 10.

Nelle evenienze di cui al precedente comma, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa espressa autorizzazione della Parco e preventiva valutazione di congruità da parte della stessa Parco dei relativi costi.

Ove le evenienze di cui al precedente comma primo siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, la Parco, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al successivo Art. 17.

Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente Art. 8, gli interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dal precedente Art. 6, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dalla Parco, in ragione delle circostanze, pena la

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato "casale delle Vignacce", comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

decadenza "ipso iure" della presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo Art. 17, oltre all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Art. 10

(Acquisizione delle opere realizzate)

Fermo quanto previsto dai successivi Art. 21 (decadenza) e 22 (revoca), alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di cui all'Art. 9 (mancate autorizzazioni e rispetto termini e modalità), e all'Art. 23 (recesso), la Parco acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, ipso iure tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 9 comma 2, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

Art. 11

(Canone)

Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Regionale il canone fissato in € annuali oltre IVA come per legge, così come risultante dall'offerta economica formulata in sede di gara, con le seguenti modalità:

- al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo stesso corrisponderà il canone dalla sottoscrizione della presente concessione e, per i primi tre anni dalla sottoscrizione della stessa, dovrà versare un corrispettivo annuo di €. pari al 30% del canone anzidetto, oltre IVA come per legge;
- dal quarto anno in poi il canone verrà corrisposto nella misura piena;

Il corrispettivo annuo verrà corrisposto dal Concessionario in rate trimestrali anticipate mediante versamento su

All'inizio del secondo anno il canone offerto sarà annualmente adeguato in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente.

L'aggiornamento di cui sopra sarà annualmente operato dall'Amministrazione regionale senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone, saranno applicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgv. n. 231 del 9/10/2002 e s.m, gli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. maggiorato di 7 punti rispetto allo stesso; in deroga espressa all'art. 1282, Il comma c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte della Parco Regionale dell'Appia Antica, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato.

Art. 12

(Contratti di somministrazione)

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività di cui all'Art.2, tenendo indenne la Parco da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà della Parco di richiederne il subentro.

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato "casale delle Vignacce", comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

Art. 13

Manutenzione ordinaria e straordinaria

A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 9, comma 2, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile pre e post realizzazione degli interventi ed a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del Piano delle manutenzioni di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dalla Parco (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni e permessi da parte degli Organi competenti, compresi quelli previste, se del caso, dal D.lgv. n. 42/2004 e s.m.i..

Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, alla Parco.

Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte della Parco per l'esecuzione degli interventi, per la gestione delle Attività di cui all'Art.2 del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

Art. 14

(Svolgimento delle attività. Custodia e vigilanza. Responsabilità)

Il Concessionario si obbliga ad esercitare, direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le Attività di cui al precedente Art. 2, secondo gli standard di qualità richiamati nella Proposta di gestione presentata in sede di gara.

Fermo quanto previsto dal successivo art. 15, comma 2) è fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle Attività di cui al precedente Art. 2, nei limiti e con le modalità specificate nella Proposta di gestione presentata in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario.

Nello svolgimento delle predette Attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne la Parco da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

Nello svolgimento delle predette Attività e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constatare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità della Parco alle medesime.

Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle Attività di cui al precedente Art. 2, oggetto della presente concessione, rimanendo, in ogni caso, la Parco sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne la Parco da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva la Parco da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, la Parco è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.

Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.

Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incumbente necessario, per

**Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato "casale delle Vignacce",
comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci
dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma**

legge e comunque per buona prassi degli affari, rimanendo direttamente responsabile in caso di carenza o mancata sorveglianza.

Art. 15

(Società di scopo e subconcessione)

Il Concessionario potrà costituire una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con la Parco. La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte della Parco, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio per il cittadino instaurata sul bene.

In caso di subconcessione, il Concessionario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Parco per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all'Attività Economica/di servizio per il cittadino sub concessa, sollevando la Parco medesima da ogni pretesa del sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle Attività sub concesse. L'eventuale Sub concessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica/di servizio per il cittadino esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

Art. 16

(Fusione, cessione/affitto ed altre fattispecie)

Fermo quanto previsto all'Art.15 che precede, ove taluna delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo Concessionario proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero delibere lo scioglimento e la liquidazione, in tali casi la Parco potrà consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente Art. 8 (ultimazione interventi);
- b) accertamento del possesso in capo al subentrante dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Art. 17

(Cauzione a garanzia)

Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a consegnare alla Parco:

- una prima cauzione definitiva per il periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, consistente nella fideiussione n., rilasciata da....., con sede legalein data per l'importo di Euro (...../00) a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato "casale delle Vignacce", comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

ed il regolare pagamento del canone. Tale cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva;

- l'impegno all'emissione della seconda cauzione definitiva, rilasciato da....., con sede legalein data

La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione dalla presente concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo successivo ai primi 36 mesi dalla sottoscrizione del presente atto e per tutta la residua durata della concessione. A tal fine il Concessionario potrà presentare:

- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione per l'importo di Euro(...../00), che sarà progressivamente svincolata, nel corso degli anni, in funzione della progressiva riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti

ovvero

- una cauzione di validità pari a cinque (5) anni per l'importo di Euro (...../00) che sarà prorogata o rinnovata per un pari periodo fino alla conclusione della concessione, fermo restando che il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo. Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della cauzione sarà computato, di volta in volta, in relazione al valore complessivo dei canoni dovuti.

Le cauzioni di cui al presente articolo contengono:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 cc;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 cc.;
- l'espressa condizione di operatività entro 15 gg su semplice richiesta scritta della Parco;

Art. 18

(Coperture assicurative)

Il Concessionario consegna all'Ente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, ovvero si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione e a consegnare entro i successivi ulteriori 30 giorni, adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire :

- a. prima e durante l'esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non rifunzionalizzato;
- b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle Attività di cui al precedente Art. 2 e per tutta la residua durata della concessione, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all'attività indicata nella proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività economica che andrà a svolgere all'interno dell'immobile oggetto di concessione, esonerando il Parco da qualunque obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato "casale delle Vignacce", comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

La violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata stipula delle polizze assicurative comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 19

(Accertamenti periodici)

La Parco potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione:

- l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli interventi di cui al precedente Art 6, anche in base al cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di almeno 5 giorni;
- che le Attività di cui all'Art. 2, siano svolte e, più in generale, che l'immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto;
- che gli interventi manutentivi di cui al precedente Art. 13 siano puntualmente e diligentemente eseguiti;
- che le attività di cui al precedente Art. 2 siano svolte nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alla Proposta di Gestione presentato in sede di gara;
- che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative di cui al precedente Art. 18.

Art. 20

(Riconsegna dell'immobile)

Alla scadenza e comunque alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai successivi Artt. 21, 22 e 23, l'immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità della Parco, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l'immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose ed in buono stato di manutenzione e di messa a norma.

All'atto della ripresa in consegna la Parco, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

Eventuali migliorie apportate dal Concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione e richiedono l'autorizzazione della Parco.

Eventuali opere costruite nei locali e/o relative pertinenze ai sensi del comma precedente sono acquisite al patrimonio della Parco, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in ripristino dell'immobile qualora non li abbia autorizzati. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere eseguita a cura e spese del Concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al Concessionario. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile dell'Amministrazione regionale.

Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle Attività di cui al precedente Art. 2 oggetto della presente concessione, come elencati ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

Art. 21

(Decadenza)

La Parco avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi individuate al precedente Art. 9;

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

- b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti Art. 7 e 14;
- c) qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative di cui al precedente Art. 18;
- a. qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di concessione infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine indicato nella diffida al pagamento inviata dalla Parco;
- d) nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui al precedente Art.19;
- e) qualora venga riscontrata l'omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene concesso in uso;
- f) nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Art. 15, 16 e 17;
- g) qualora non vengano reintegrate le fidejussioni, ovvero non vengano prorogate, rinnovate o costituite per l'intera durata della presente concessione ai sensi del precedente Art. 17;
- h) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
- m) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni “antimafia” di cui al successivo Art. 27.
- n) qualora il bene venga adibito ad uso diverso da quello riportato in sede di offerta;
- o) qualora, nella gestione del bene, vengano commessi gravi e reiterati atti contro l'ambiente o non vengano rispettate le norme previste nel piano di gestione del Parco.

Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma, la Parco, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà ipso iure decaduta.

Nelle predette ipotesi di decadenza, con esclusione delle previsioni di cui al precedente Art. 9, comma1, il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente Art. 17, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22
(Revoca)

Fermo quanto previsto dal precedente Art. 9, comma 1), la Parco potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo pari al 10% della parte delle Attività di cui al precedente Art. 2, valutate sulla base del medesimo Piano economico-finanziario.

Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose con le modalità stabilite al precedente Art. 20, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

Art. 23
(Recesso)

Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente comma, la Parco, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente Art. 17.

Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovrà dare alla Parco un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente Art. 17, di un importo pari a 2 volte il canone annuo di concessione di cui al precedente Art. 11 con riferimento al periodo in corso.

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- dell’immobile denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell’Ospedaletto s.n.c. – Roma

Nei casi di recesso di cui al presente articolo il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabiliti al precedente Art. 20, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 24
(Penali)

Nel caso in cui l’Amministrazione regionale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze rispetto agli obblighi posti in capo al Concessionario di cui all’art 4, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca della concessione di cui all’art 22, ne fa formale contestazione al Concessionario mediante raccomandata A.R., intimando l’eliminazione di dette irregolarità e/o inadempienze ed il ripristino della situazione di regolarità e di adempimento.

Nei seguenti casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze, l’Amministrazione regionale potrà provvedere all’applicazione delle seguenti penali:

- a) mancata esecuzione dei lavori di cui all’art. 4 nei termini nello stesso previsti : euro per ogni giorno di ritardo.
- b) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria post esecuzione dei lavori di: euro.....
- c) mancato rispetto delle norme igieniche, contributive e regolamentari previste dalle normative vigenti: euro

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici. (il valore delle penali verrà poi stabilito in proporzione al canone messo a bando e comunque in proporzione non superiore al 10% di detto canone)

Art. 25
(Controversie)

Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Roma

Art. 26
(Spese accessorie e oneri di stipula)

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 27
(Informazioni “antimafia”)

Le parti danno e prendono atto dell’esito negativo dell’informazione antimafia richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

In vigore del presente atto l’Ente si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche ai sensi del citato decreto legislativo n. 159/2011 nei confronti dei soci, amministratori, rappresentanti del concessionario o del subconcessionario. Nell’ ipotesi in cui ad esito delle predette verifiche siano accertate cause ostative al rilascio dell’informativa antimafia la concessione si intenderà “ipso iure” decaduta.

Art. 28
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità – essere eseguite per iscritto (pec, raccomandata a.r. o fax, con prova di ricezione) ai seguenti indirizzi e recapiti:
(per l’Ente).....
(per il Concessionario)

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato “casale delle Vignacce”, comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

P

Art. 29
(Trattamento dati personali)

I dati personali forniti saranno trattati dall’Ente Parco regionale dell’Appia Antica (infra anche “Parco”) esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica con sede in Via Appia Antica 42 – 00178 Roma.

Il Parco tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per la durata del contratto e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui il Parco è tenuto e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.

3) Il Parco non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni attività di profilazione degli interessati. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. Il Parco potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. Il Parco potrà trattare le informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza(c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

È facoltà dell’interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza potrà essere inviata al Parco, Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Appia Antica 42 – 00178 Roma oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all’indirizzo email: dpo@parcoappiaantica.it.it. L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a Lui riferiti effettuato dal Parco avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 30
(Clausole finali)

Ogni integrazione alla presente concessione dovrà essere fatta, a pena di nullità per iscritto ed a firma dei legali rappresentanti delle parti.

Il fatto che la Parco si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento degli obblighi in capo al Concessionario, non comporta rinuncia alcuna, da parte dello stesso, al pieno esercizio dei diritti nascenti dalla concessione.

La presente Convenzione, scritta con mezzo informatico, consta di n. ... pagine, cui sono allegati il certificato CCIAA e le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei firmatari.

Prima della sua sottoscrizione, anche a margine di ciascun foglio, le parti l'hanno letta e hanno reciprocamente dichiarato che è conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma lì

L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica

Per il concessionario

Bando per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- dell'immobile denominato “casale delle Vignacce”,
comprensivo degli annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci
dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 ai sensi
dell’articolo 1341 e 1342 c.c.

L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica

Per il concessionario